



Protocollo n. 516 del 19/4/2018

cp

BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO DI RICERCA

Codice Bando: CPS/BDR 13/2018

Scadenza presentazione domande: 4/5/2018 ore 12:00

Oggetto: Bando di concorso per il conferimento di una borsa di studio di ricerca ai sensi del Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca dell'Università di Torino - D.R. n.3842 del 21/6/2013 modificato con D.R. n.1977 del 5/5/2014.

Nella seduta del 18/4/2018 il Dipartimento di Culture, Politica e Società ha deliberato l'attivazione di **una borsa di studio di ricerca** di cui all'art. 1 lettera A del Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca dell'Università di Torino, pertanto

SI DECRETA

Art. 1 - Borse di studio di ricerca

Il Dipartimento di Culture, Politica e Società bandisce una borsa di studio di ricerca della durata di **6 mesi** ai sensi dell'art. 1 lettera A del Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca dell'Università di Torino.

L'importo totale è di **€ 6.798,00** (€ 1.133,00 al mese) ed è corrisposto in rate mensili posticipate.

La borsa, volta a favorire la formazione del/della borsista nello svolgimento dell'attività di ricerca, è destinata alle seguenti attività previste dal **Progetto di ricerca dal titolo "Modelli e pratiche per la convivenza interculturale: il caso della Nuova Caledonia" Anno 2018:**

- Analisi dei modelli di convivenza interetnici in Nuova Caledonia, con particolare riferimento all'evoluzione politica di questo Territorio d'Oltremare francese che nel corso del 2018 (novembre) voterà per l'indipendenza o il permanere nell'ambito dello Stato francese. Il/la borsista dovrà inoltre raccordarsi con gli altri partecipanti al progetto CRT "Modelli e pratiche per la convivenza interculturale" collaborando a organizzare iniziative di formazione rivolte alle seguenti associazioni: Centro interculturale della Città di Torino e APICE di Cuneo.

Le attività del borsista si svolgeranno presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università di Studi di Torino.

L'inizio delle attività è stabilito, in ragione delle esigenze della struttura e della ricerca, dal Responsabile scientifico Prof. Adriano Favole, in accordo con la Direttrice del Dipartimento e con il Borsista.

La borsa è finanziata dai fondi derivanti dal progetto CRT "Modelli e pratiche per la convivenza interculturale", titolare Prof.ssa Barbara Sorgoni.

Art. 2 - Requisiti di ammissione

La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso di:

- Laurea magistrale/specialistica o titolo equivalente (diploma di laurea quadriennale, vecchio ordinamento) in Antropologia culturale e Etnologia o di altro titolo universitario straniero equipollente, sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o unilaterali di reciprocità tra il nostro Paese e gli Stati di origine dei candidati;
- Dottorato di Ricerca in Discipline Demo-etnoantropologiche.

Conoscenze - requisiti essenziali:

- Conoscenze etnografiche e teoriche sui temi della convivenza e del conflitto interculturale
- Conoscenza etnografica e teorica dell'Oceania francofona
- Capacità ed esperienze organizzative in ambito associativo su temi interculturali.

E' preclusa la partecipazione alla presente procedura a:

- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento di Culture, Politica e Società, ovvero con il Rettore, con la Direttrice Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- i soggetti che si trovino in situazione, anche potenziale, di conflitto d'interesse con l'Università degli Studi di Torino.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell'avviso di selezione.

La Commissione Giudicatrice può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione.

Art. 3 - Responsabile Scientifico

Il Responsabile scientifico, sotto la cui supervisione il borsista svolgerà la propria attività di ricerca, è il Prof. Adriano Favole. Al Responsabile scientifico è affidato il controllo del corretto svolgimento dell'attività del borsista. In caso di grave e continuato inadempimento da parte del borsista, il Responsabile scientifico deve tempestivamente comunicare al Dipartimento una motivata richiesta di decadenza dalla borsa.

Art. 4 - Prove

La selezione per l'assegnazione della borsa è **per titoli, curriculum e colloquio**.

La Commissione dispone di 100 punti da suddividere in 70 punti per la valutazione dei titoli e 30 punti per la prova orale. In ogni caso la Commissione deve attribuire un punteggio al titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero e, per i settori interessati, al titolo di specializzazione di area medica.

Il colloquio è volto a verificare la conoscenza degli argomenti connessi alle tematiche della ricerca oggetto della borsa di studio.

La data, il luogo e l'ora del colloquio saranno comunicati tramite pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale, nella sezione *Bandi – Borse di studio di ricerca*. Tale avviso sostituisce ogni altra convocazione individuale dei candidati.

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. Non saranno ammessi a partecipare al colloquio i candidati che non siano in grado di esibire alcun documento di riconoscimento o in possesso di documenti di riconoscimento scaduti.

Al termine dei lavori la Commissione formula e pubblica la graduatoria di merito sul sito del Dipartimento di Culture, Politica e Società www.dcps.unito.it/do/home.pl, sul sito web www.unito.it alla voce *servizi oltre lo studio-borse e premi di studio* e sull'Albo di Ateneo.

In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di studio o la parte restante di essa può, su richiesta del Responsabile scientifico, essere assegnata a concorrenti classificati idonei secondo l'ordine della graduatoria ove capiente.

Lo scorrimento della graduatoria è in ogni caso possibile solo ove residui un periodo pari ad almeno tre mesi di borsa.

Art. 5 - Commissione

La Commissione, composta da tre esperti nel settore di ricerca oggetto della borsa di studio, è nominata dal Consiglio del Dipartimento di Culture, Politica e Società. I componenti della Commissione saranno resi noti dopo la scadenza del termine della presentazione delle domande mediante pubblicazione sul sito del Dipartimento di Culture, Politica e Società www.dcps.unito.it/do/home.pl.

Art. 6 - Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata esclusivamente on line utilizzando il modulo disponibile al seguente link:

<https://goo.gl/forms/FTNkGkdPzjAZ3rRa2>

La non corretta compilazione del modulo on line costituisce motivo di esclusione dalla selezione.

**La presentazione delle candidature on line chiuderà
alle ore 12:00 (ora locale) del giorno 4/5/2018**

Le suddette domande saranno considerate prodotte in tempo utile se pervenute entro il 4/5/2018 ore 12:00.

Si avvisano i candidati che una volta ricevuta la mail di avvenuta registrazione della domanda sono tenuti a stamparla, firmarla e trasmetterla scansione al seguente indirizzo di posta elettronica: compensi.cle@unito.it

Per informazioni in merito alla procedura di compilazione della domanda è disponibile il seguente indirizzo di posta elettronica: compensi.cle@unito.it

Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare:

- 1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale;
- 2) titolo di studio, data, voto e sede di conseguimento;
- 3) altri titoli scientifici, accademici, professionali;
- 4) l'indirizzo presso il quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative ed eventuale numero telefonico;
- 5) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso.

Solo per i candidati che abbiano conseguito la laurea all'estero e non siano già in possesso della dichiarazione di equipollenza, la domanda dovrà altresì contenere la richiesta di dichiarazione di equipollenza ai soli fini della fruizione della borsa di studio.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) curriculum vitae firmato;
- b) documento di identità in corso di validità;
- c) autocertificazione del titolo di studio;
- d) autocertificazione di eventuale possesso di altri titoli scientifici, accademici, professionali;
- e) eventuali autocertificazioni che attestino la partecipazione a stage, corsi di formazione nell'ambito delle attività inerenti il bando.

Non verranno presi in considerazione eventuali titoli o documenti trasmessi dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande alla selezione.

Non verranno inoltre prese in considerazione le domande:

- inoltrate oltre i termini e con modalità diverse da quelle previste dal presente articolo;
- in cui manchi la sottoscrizione della notifica di registrazione della domanda;
- con dati anagrafici mancanti o insufficienti.

Art. 7 - Conferimento borsa di studio

Le borse di studio sono conferite con lettera d'incarico; tale lettera deve essere sottoscritta, per accettazione, dal borsista ed essere restituita al Dipartimento di Culture, Politica e Società entro e non oltre 5 giorni dalla sua ricezione unitamente ad ogni altra documentazione richiesta dagli uffici e necessaria per il conferimento della borsa stessa.

A tutti i partecipanti viene comunicato l'esito del concorso mediante pubblicazione sul sito del Dipartimento di Culture, Politica e Società www.dcps.unito.it/do/home.pl, pubblicazione sul sito web www.unito.it alla voce servizi-oltre lo studio-borse e premi di studio e sull'Albo di Ateneo.

In caso di non accettazione, la borsa, su richiesta del Responsabile scientifico, è assegnata a concorrenti classificati idonei secondo l'ordine della graduatoria, ove capiente.

Art. 8 - Copertura assicurativa

Le borse sono comprensive del costo, a carico del Dipartimento, di adeguata polizza assicurativa personale obbligatoria sia contro gli infortuni verificatisi durante il periodo di presenza presso le strutture universitarie ovvero presso strutture esterne presso le quali il borsista è stato previamente autorizzato dal Responsabile scientifico a svolgere la propria attività sia per la responsabilità civile derivante dai danni a persone e cose provocati dal borsista.

Per la stipulazione delle polizze assicurative si deve fare riferimento alle condizioni contrattuali indicate dai competenti uffici dell'amministrazione centrale.

Art. 9 - Caratteristiche delle borse

Il godimento delle borse non costituisce rapporto di lavoro autonomo o subordinato ed in nessun caso le attività svolte dai borsisti possono essere proprie di prestazioni libero-professionali e/o di lavoro dipendente.

Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.

Le borse sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche.

Le borse non possono essere cumulate con assegni di ricerca e con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

Pravia disponibilità di fondi, il Consiglio di Dipartimento può deliberare, su richiesta del Responsabile scientifico, il rinnovo della borsa ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca dell'Università degli Studi di Torino.

La borsa può essere sospesa in caso di grave e certificata malattia del borsista che si protragga per un periodo pari o superiore ad un mese.

E' altresì prevista la sospensione della borsa per maternità e per paternità in analogia a quanto disposto per i dottorandi e per gli assegnisti di ricerca dell'Università degli Studi di Torino. La sospensione della borsa è disposta con proprio decreto dalla Direttrice del Dipartimento sentito il Responsabile Scientifico.

Esclusivamente per ragioni inerenti all'eventuale scadenza dei fondi disponibili, durante il periodo di sospensione delle attività per maternità/paternità, l'interessato/a può continuare a percepire la borsa; in tal caso le attività di ricerca dovranno proseguire oltre il termine del percepimento della borsa per un periodo pari al periodo di sospensione. In caso di mancato recupero del periodo di sospensione, l'interessato/a dovrà restituire le rate percepite corrispondenti al periodo non recuperato.

Art. 10 - Diritti e doveri dei borsisti

I borsisti hanno diritto di accedere alle strutture di ricerca cui sono assegnati e di usufruire di tutti i servizi a disposizione dei ricercatori e dei docenti secondo la normativa vigente nella struttura.

I borsisti sono tenuti ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura cui sono assegnati.

Al termine del periodo di fruizione della borsa gli assegnatari sono tenuti a redigere una relazione scientifica sull'attività svolta, da presentare, unitamente alla valutazione del Responsabile scientifico, alla Direttrice del Dipartimento.

Per le borse di cui al punto A) dell'art. 1 del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca", i risultati delle ricerche cui contribuisce il borsista sono di esclusiva proprietà dell'Università; qualora il borsista intenda pubblicare e/o comunicare i risultati delle ricerche stesse deve preventivamente essere autorizzato dalla Direttrice del Dipartimento e deve citare l'Università.

Per le borse di cui al punto B) dell'art. 1 del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca", la proprietà dei risultati delle ricerche nonché la pubblicazione degli stessi sono regolate dalla convenzione di cui all'art. 2 comma 2.

L'inosservanza delle norme del presente bando e del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino nonché dei regolamenti universitari comporterà, sulla base di una delibera Consiglio del Dipartimento, sentito il Responsabile scientifico, l'immediata decadenza dal godimento della borsa per la parte residuale e l'esclusione del beneficiario da eventuali rinnovi.

Art. 11 - Trattamento dei dati e diritto di accesso

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall'Università degli Studi di Torino per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche successivamente alla conclusione della procedura selettiva per le finalità inerenti all'eventuale fruizione della borsa di studio. I dati forniti dai candidati saranno inoltre trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Università degli Studi di Torino nei limiti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, riservatezza e necessità.

Ai sensi dell'art. 4, lettera a) del D. Lgs. 196/2003, si intende per "trattamento" qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in un banca dati.



I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati con le modalità e nei limiti stabiliti dal citato Decreto Legislativo e dal Regolamento di attuazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali" dell'Università di Torino.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Rettore dell'Università degli Studi di Torino, titolare del trattamento.

La responsabile del trattamento è la Dirigente della Direzione Bilancio e Contratti dell'Ateneo.

La responsabile del procedimento di accesso è la Dirigente della Direzione Bilancio e Contratti dell'Ateneo.

Art. 12 - Norma di chiusura

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso si rinvia alle norme di cui al "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino nonché ai Regolamenti universitari ed alle leggi vigenti in materia di borse di studio universitarie.

La Responsabile
dell'Area Amministrazione e Contabilità Polo CLE
f.to Dott.ssa Laura Anna Cereja

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull'accessibilità.

Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.